

n. 2, per quanto concerne i mutui ipotecari concessi e da concedersi all'edilizia sovvenzionata dallo Stato;

2°)- inviata la Direzione generale:

- a) a provvedere, per i contratti in corso di stipulazione, alla modifica della clausola in contrasto con le norme di cui al citato D.P. 17. 1. 1959, adottando la clausola predisposta, come indicato nel suesposto rapporto;
- b) a presentare proposte definitive al Consiglio per le condizioni e modalità da applicare alle operazioni di frazionamento dei mutui suddetti dopo che saranno emanate dal competente Ministero le norme chiarificatrici del D.P. 17. 1. 1959 o saranno presi con detto Ministero opportuni accordi, in modo che sia possibile avere tutti gli elementi per la valutazione degli oneri amministrativi, che dalle operazioni di frazionamento dei mutui derivano all'Istituto.